



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO
PROTOCOLLO GENERALE

10437 24.09.13 18:05

Presidente della VI
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 75 del 24 settembre 2013** concernente:

Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Sub delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico))

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VI Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

La I Commissione consiliare permanente interpellata esprimerà il parere nei termini indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del relativo parere.

(Dott. Giovanni Biagioni)

Class. 2.5

rc/at



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 75 del 24 settembre 2013

Di iniziativa della Giunta regionale:

Deliberazione n. 292 del 19 settembre 2013

Oggetto:

Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Sub delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico))



Data 20 SET. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


Prot. n. 347909

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Via della Pisana, 1301
00163 R O M A

e, p.c.:

Al Dipartimento Istituzionale e
Territorio
Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Legislativa e Conferenze dei
Servizi
S E D E

Al Segretariato Generale
Ufficio Legislativo
S E D E



Oggetto: trasmissione proposta di legge
regionale n. 292 del 19 settembre 2013.

Per il seguito di competenza, si trasmette la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)".

(Vincenzo Gaspari Caputo)

OC



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2013)

L'anno duemilatredecim, il giorno di giovedì diciannove del mese di settembre, alle ore 11.15, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- | | |
|--|---|
| 1) ZINGARETTI NICOLA <i>Presidente</i> | 7) REFRIGERI FABIO <i>Assessore</i> |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO <i>Vice Presidente</i> | 8) RICCI SONIA “ |
| 3) CIMINIELLO CONCETTINA <i>Assessore</i> | 9) SARTORE ALESSANDRA “ |
| 4) CIVITA MICHELE “ | 10) VALENTE LUCIA “ |
| 5) FABIANI GUIDO “ | 11) VISINI RITA “ |
| 6) RAVERA LIDIA “ | |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Civita, Fabiani, Ravera, Refrigeri, Sartore, Valente e Visini.*

Sono assenti: *il Presidente, gli Assessori Ciminiello e Ricci.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra l'Assessore Ricci.

(O M I S S I S)

Entra il Presidente.

(O M I S S I S)

Esce il Vice Presidente.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 292

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiaro formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

VI-T-CAL

Roma 24.09.13

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Giuridico, Istituzionale

(Avv. Costantino Vespasiano)



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, li.....



DELIBERAZIONE N. 292 DEL 19 SET. 2013

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico))”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2011, n. 10 e 6 agosto 2012, n. 12 che hanno modificato, tra le altre, la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure);

RITENUTO di dover apportare modifiche alla l.r. 21/2009 così come modificata dalle richiamate l.r. 10/2011 e 12/2012, al fine di razionalizzarne l’applicazione ed introdurre opportuni correttivi agli istituti in essa disciplinati;

RITENUTO di dover apportare modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), ed in particolare all’articolo 57 relativo ai piani di utilizzazione aziendale, al fine di rendere tale strumento maggiormente duttile ed aderente alle esigenze delle aziende agricole, ed agli articoli 65 e 66 attinenti, rispettivamente, i termini per l’adozione dei PUCG e l’applicazione transitoria delle



Per copia conforme all'originale
20 SET. 2013
Roma, li.....

leggi urbanistiche nelle more dell'adozione dei PUCG o dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PTPG;

RITENUTO di dover apportare modifiche alla l.r. 36/1987, in particolare all'articolo 1bis, al fine di specificare con maggior chiarezza le procedure di adozione dei piani attuativi conformi da parte della giunta comunale e le fattispecie di modifiche a piani attuativi già approvati non costituenti variante;

RITENUTO di dover apportare modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)) aggiornando le fattispecie oggetto di delega ai comuni delle funzioni in materia di paesaggio con riferimento agli interventi previsti dalla l.r. 21/2009 nonché prevedendo e disciplinando il potere regionale di revoca della delega;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

VISTA la nota prot. 342296 del 17.09.2013 dell'Ufficio Legislativo con la quale si dà atto che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale, come previsto dall'articolo 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002;

CONSIDERATO di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)))";

DELIBERA



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, il.....

DELIBERAZIONE N. 292 DEL 19 SET. 2013

per le motivazioni espresse in premessa, di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico))", composta da n. 5 articoli e da una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.



Per copia conforme all'originale

Roma, li. 20 SET. 2013



ALLEG. alla DELIB. N. 292
DEL 19 SET. 2013

Proposta di legge regionale concernente “Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico))”.



Per copia conforme all'originale
20 SET. 2013
Roma, li.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione" sono aggiunte le parole "di nuova costruzione";
 - b) dopo le parole: "di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter," sono aggiunte le parole "3 quater,".
2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di attuare la presente legge ed utilizzare la premialità consentita negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4, il calcolo della consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo; con i medesimi parametri è calcolato il progetto presentato e l'ampliamento previsto. Nel caso di edifici esistenti ad uso industriale ed artigianale, legittimi o legittimati da concessione in sanatoria, il parametro edilizio utilizzato è quello della superficie utile lorda - SUL. Integrano la documentazione del progetto il rilievo dello stato di fatto e le originarie categorie di accatastamento."
3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole "sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari" sono aggiunte le parole "purché non ricadano nelle zone territoriali omogenee E".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 dopo le parole "della superficie utile esistente" sono aggiunte le parole "calcolata sulla quantità oggetto del cambio di destinazione d'uso".
5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2010".
6. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 dopo le parole "dei vigili del fuoco e delle forze armate;" sono aggiunte le parole "nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in assenza di questo, con la superficie minima di 38 mq, non deve essere maggiore del 50 per cento;".
7. Alla lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 dopo le parole "la determinazione del canone calmierato" sono aggiunte le parole "che non può essere superiore al prezzo di 5 euro/mq, aggiornato annualmente nella misura massima del 75 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati".
8. Al comma 1 bis dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le condizioni e le modalità dell'eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) nonché i criteri per la determinazione del prezzo di vendita e la gestione degli oneri fiscali previsti dalla legge;"
9. Dopo la lettera f) del comma 1 bis dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 è aggiunta la seguente:

"le forme di tutela per l'amministrazione nei confronti dei proponenti in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento di cui al presente comma."

RC



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, li.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



10. Al comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 dopo le parole "Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui al comma 1" sono aggiunte le parole " , al comma 3 ed al comma 4". Alla fine del medesimo comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente periodo:

"Detta modifica, discendente dal permesso di costruire di cui all'articolo 6, comma 2, è annotata nel registro degli interventi di cui al comma 9 e negli elaborati del vigente strumento urbanistico generale con adeguata cartografia recante l'area dell'intervento e la destinazione vigente e modificata dello strumento urbanistico."

11. Il comma 3 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo dello strumento urbanistico generale, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi e dei piani industriali particolareggiati, è consentito il cambio della destinazione d'uso della superficie utile lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per la realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo di 10.000 mq di superficie utile lorda - SUL, a cui può essere aggiunto l'incremento del 10 per cento della superficie utile lorda oggetto del cambio di destinazione d'uso. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 30 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1 bis. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma è subordinata all'esistenza, all'adeguamento o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del d.P.R. 380/2001 e alla cessione delle aree per gli standard urbanistici relativi al maggior carico urbanistico connesso al previsto incremento di superficie utile lorda, nonché alla dotazione di parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 1150/1942 e successive modifiche."

12. Al comma 5 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 dopo le parole "Gli interventi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole " , 3 e 4".

210

13. Il comma 6 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

"6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del d.P.R. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché alla dotazione dei parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 1150/1942. Nel caso in cui l'intervento preveda l'incremento di volume o superficie rispetto all'esistente, dovranno essere cedute all'amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968. Gli standard urbanistici connessi all'incremento di volume o di superficie, ad eccezione di quelli necessari a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all'interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall'area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, per la quota di aree destinate a standard urbanistici non reperite, pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 380/2001, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche nell'area interessata dall'intervento."

14. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente comma: "6 bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, li.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

Nicola Zingaretti



intervento, l'importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al precedente comma 6 è utilizzato esclusivamente per realizzare le opere pubbliche nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l'importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.”.

15. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 3 ter della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente comma:

“9 ter. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo il rilascio del certificato di agibilità relativo agli immobili di edilizia privata deve essere contestuale al rilascio del certificato di agibilità relativo agli immobili di edilizia sociale a canone calmierato.”.

16. Alla rubrica dell'articolo 3 quater della l.r. 21/2009 dopo le parole “al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso” sono aggiunte le parole “e delle aree libere”.

17. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 quater della l.r. 21/2009 le parole “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle parole “30 settembre 2010”.

18. Al comma 2 dell'articolo 3 quater della l.r. 21/2009 sono aggiunte, alla fine, le parole:

“Detta modifica, discendente dal permesso di costruire di cui all'articolo 6, comma 2, è annotata nel registro degli interventi di cui al comma 9 e negli elaborati del vigente strumento urbanistico generale con adeguata cartografia recante l'area dell'intervento e la destinazione vigente e modificata dello strumento urbanistico.”.

19. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 quater della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle previsioni urbanistiche delle aree libere non residenziali nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione di quelle a cui lo strumento urbanistico generale vigente o altro strumento attuativo attribuisce destinazione industriale o artigianale.”.

20. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 21/2009 la parola “prevalentemente” è soppressa e dopo le parole “non residenziale” sono aggiunte le parole “per almeno il 50 per cento”.

21. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituita dalla seguente:

“a) all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del d.P.R. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché alla dotazione dei parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 1150/1942. Nel caso in cui l'intervento preveda l'incremento di volume o superficie rispetto all'esistente, dovranno essere cedute all'amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968. Gli standard urbanistici connessi all'incremento di volume o di superficie, ad eccezione di quelli necessari a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all'interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall'area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, per la quota di aree destinate a standard urbanistici non reperite, pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 380/2001 a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche nell'area interessata dall'intervento.”.

JK



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, li.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



22. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l'importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al precedente comma 4 è utilizzato esclusivamente per realizzare opere pubbliche nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l'importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale."

23. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2009 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:

"Nella convocazione della conferenza di servizi di cui sopra l'amministrazione comunale allega per ciascuna proposta apposito parere tecnico contenente:

- a) le verifiche sulla legittimità delle consistenze edilizie e sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente legge con puntuale riferimento alla disposizione nella cui fattispecie rientra l'intervento proposto;*
- b) la verifica sui dati dimensionali;*
- c) la verifica sulla quantità e sulla localizzazione delle aree di cessione per gli standard urbanistici."*

24. All'articolo 6 della l.r. 21/2009 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Il permesso di costruire deve essere rilasciato dal comune entro 60 giorni dalla chiusura della conferenza dei servizi di cui al precedente comma 2 previo il pagamento del contributo di costruzione e dell'eventuale contributo straordinario relativo agli standard urbanistici di cui all'articolo 3 ter, comma 6, ed all'articolo 4, comma 4, lettera a), e previa la sottoscrizione di un atto d'obbligo notarile registrato e trascritto contenente l'impegno a:

- a) realizzare o adeguare le opere di urbanizzazione primaria, ove non già esistenti;*
- b) cedere le aree necessarie per gli standard urbanistici, se non corrisposte con il contributo straordinario;*
- c) realizzare gli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 3 ter, comma 1 bis.*

2 ter. Nel caso del rilascio del permesso di costruire ai sensi del comma 2 bis, la Giunta comunale con propria deliberazione, entro 120 giorni dalla chiusura della conferenza dei servizi, individua, attraverso la consultazione dei livelli di partecipazione territoriale, la tipologia e la localizzazione delle opere pubbliche da realizzare nell'ambito interessato dall'intervento, anche su aree di proprietà comunale, con le risorse derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard urbanistici. Trascorso tale termine l'importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.

2 quater. Il rilascio del permesso di costruire, qualora il titolare della proposta di intervento intenda obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale, è subordinato all'approvazione, con deliberazione della giunta comunale, del progetto delle opere a scomputo e dell'autorizzazione a sottoscrivere la relativa convenzione. Al fine di snellire le procedure per la cessione delle aree per gli standard urbanistici, entro il 1 marzo 2014 i comuni, con propria deliberazione del Consiglio comunale, delegano la struttura organizzativa competente al rilascio del titolo abilitativo ad acquisire al patrimonio pubblico le aree cedute a titolo di standard urbanistici."

RC



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, li.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

Nicola Zingaretti

101



Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 38/1999 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nel piano di utilizzazione aziendale di cui al comma 1 può essere prevista la demolizione e la ricostruzione con sagoma diversa, di cui al comma 1, lettera d, articolo 3 del d.P.R. 380/2001, e la delocalizzazione all'interno della stessa azienda degli edifici esistenti legittimi, nonché la rifunzionalizzazione di tali edifici per le attività agricole e per quelle compatibili previste dal successivo comma 7. Per tali interventi il PUA è approvato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, con il procedimento del permesso di costruire previsto dall'articolo 14 del d.P.R. 380/2001."

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 57 della l.r. 38/1999 le parole "di quelle connesse per il periodo di validità del piano" sono sostituite dalle parole "delle attività previste nel comma 7 del presente articolo".

3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 57 della l.r. 38/1999 le parole "eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione" sono soppresse.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 57 della l.r. 38/1999 sono aggiunti i seguenti commi:
"7. Ai fini di cui all'articolo 5 del decreto legge 70/2011, come convertito dalla legge 106/2011, nelle zone omogenee E di cui al decreto Ministeriale 1444/68 sono compatibili con la destinazione agricola, ove connesse, le seguenti funzioni:

- a) agriturismo e turismo rurale;
- b) trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici;
- c) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici;
- d) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative.

8. Le destinazioni agricole compatibili di cui al comma 7, necessarie per sviluppare una nuova ruralità multifunzionale, sono disciplinate da apposito regolamento predisposto e approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto."

5. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 38/1999 sono aggiunte alla fine le parole " , ovvero ad adeguare i piani regolatori generali al PTPG di cui al successivo articolo 66, comma 2".

6. Il comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Fino alla data di adozione del PUCG ai sensi della presente legge e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto sia per l'adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG sia per il recepimento del PTPR di cui all'articolo 27.1 della legge regionale 24/1998, agli strumenti urbanistici attuativi in variante si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modificazioni."

PC

Articolo 3



Per copia conforme all'originale

Roma, li 20 SET. 2013

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:
"1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2, sono approvati dalla giunta comunale previa adozione e pubblicazione dello stesso piano attuativo. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione del piano attuativo, autorizza l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria approvando i relativi progetti e approva lo schema di convenzione."
2. Il comma 3 dell'articolo 1 bis della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:
"3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione)."

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico))

PEC

1. All'articolo 1, comma 1, lettera l), della l.r. 8/2012 dopo le parole *"interventi di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter,"* sono aggiunte le parole *"3 quater,"*
2. All'articolo 3 della l.r. 8/2012 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
"5. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione di Giunta, la revoca della delega:
a) qualora nell'effettuare il controllo di cui al comma 1 accerti ripetute e gravi violazioni nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate;
b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva di cui al comma 3 in conseguenza dell'omesso esercizio delle funzioni delegate."

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Per copia conforme all'originale
20 SET. 2013
Roma, li.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



ALLEG. alla DELIB. N. 292
DEL 19 SET. 2013

Assessorato alle Politiche del Territorio e Urbanistica

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO:

“Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 ((Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico))”.

RC

La proposta di legge concerne una serie di modifiche alle seguenti quattro leggi regionali:

- l.r. 11 agosto 2009, n. 21, c.d. Piano Casa, come modificata dalle successive novelle legislative;
- l.r. 22 dicembre 1999, n. 38, la legge generale sul governo del territorio, con riferimento all’art. 57, relativo ai piani di utilizzazione aziendale, ed agli artt. 65 e 66, attinenti, rispettivamente, i termini per l’adozione dei PUCG e l’applicazione transitoria delle leggi urbanistiche nelle more dell’adozione dei PUCG o dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PTPG;
- l.r. 2 luglio 1987, n. 36, limitatamente all’art. 1bis, che disciplina i piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali;
- l.r. 22 giugno 2012, n. 8, relativa al conferimento ai comuni della delega per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio.

Le modifiche di più ampia portata sono quelle apportate alla l.r. 21/2009, e riguardano gli artt. 2, 3, 3ter, 3quater, 4 e 6.

Le modifiche all’art. 2 hanno riguardato i commi 2 e 5. Il comma 2 è stato modificato, per esigenze di completezza, introducendo l’art. 3quater tra quelli cui si applica la legge ed inserendo l’intervento di nuova costruzione, previsto dall’art. 3ter, comma 3, tra le tipologie di interventi ammessi ai sensi della legge, oltre all’ampliamento alla ristrutturazione ed alla sostituzione edilizia. Ciò si è reso necessario in seguito a taluni ricorsi presentati da privati nei quali si affermava che, non ricorrendo la nuova costruzione tra gli interventi contemplati all’art. 2, ad essa, e quindi all’intervento che la prevede ai sensi dell’art. 3ter, comma 3, non si applicherebbero le esclusioni previste dal medesimo art. 2. E’ stato inoltre sostituito il comma 5 dell’art. 2, al fine di meglio



Per copia conforme all’originale
20 SET. 2013
Roma, li.....

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti
Nicola Zingaretti



specificare i parametri di calcolo della consistenza edilizia ed i documenti integrativi del progetto dell'intervento.

All'art. 3, comma 3, della legge, relativo all'intervento di ampliamento, è stato aggiunto un inciso volto ad escludere la possibilità di aumentare il numero delle unità immobiliari qualora l'intervento sia localizzato nelle zone agricole, atteso il generale divieto di frazionamento in tali zone omogenee.

Si è quindi intervenuto sull'art. 3ter, proponendo una serie di modifiche i cui profili innovativi di maggior rilievo sono individuabili, in estrema sintesi, nei seguenti aspetti:

- omogeneizzazione dei riferimenti temporali recati dalla norma ai fini dell'individuazione della dismissione o della inutilizzazione, adesso tutti allineati alla data del 30 settembre 2010 (art. 3ter, comma 1, lett. a);
- limitazione al 50% della quota di alloggi da destinare all'edilizia sociale a canone calmierato realizzabili con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio o comunque di 38mq (art. 3ter, comma 1, lett. c);
- riformulazione del comma 3, relativo all'intervento di nuova costruzione nelle aree edificabili libere non residenziali comprese in piani attuativi, con correttivi quanto all'incremento di superficie;
- sostituzione del comma 6 ed inserimento di un comma 6bis relativi alle opere di urbanizzazione, ai parcheggi, agli standard e all'implementazione della qualità urbana per tutti gli interventi di cui all'art. 3bis;
- inserimento di un nuovo comma, il 9ter, volto a subordinare il rilascio del certificato di abitabilità relativo a quanto realizzato come edilizia privata al preventivo rilascio del medesimo certificato di abitabilità per gli edifici realizzati in quota all'edilizia sociale a canone calmierato.

Per quanto riguarda l'art. 3quater, il riferimento temporale relativo all'individuazione della dismissione o della inutilizzazione è stato corretto, per ragioni di uniformità, al 30 settembre 2010 (comma 1, lett. a) e sono stati specificati gli adempimenti conseguenti alla modifica della destinazione di zona (comma 2). È stato inoltre aggiunto un ulteriore comma con il quale si estendono le disposizioni di cui al comma 1 alle aree libere non residenziali nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione di quelle a cui lo strumento urbanistico generale vigente o altro strumento attuativo attribuisce destinazione industriale o artigianale. In tal senso è stata anche modificata la rubrica del medesimo art. 3quater.

Le modifiche all'art. 4 riguardano la lett. b) del comma 1, al fine di chiarire la fattispecie degli edifici a destinazione non residenziale, la lett. a) del comma 4, relativa alle opere di urbanizzazione, ai parcheggi ed agli standard, nonché l'introduzione di un nuovo comma 4bis in tema di vincolo di destinazione dei proventi derivanti dagli oneri al miglioramento della qualità urbana.

Infine, quanto alle modifiche all'art. 6, sono state in primo luogo precisate, aggiungendo un periodo al comma 2, le necessarie allegazioni a cura dell'amministrazione comunale per garantire la completezza della documentazione prodotta nella conferenza di servizi e sono stati inseriti tre nuovi commi (2bis, 2ter e 2quater) al fine di specificare nel dettaglio la procedura, le modalità e le condizioni di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui alla legge.

Le modifiche alla l.r. 38/1999 riguardano, come detto, gli artt. 57, 65 e 66.

L'art. 57 della l.r. 38/1999, relativo ai piani di utilizzazione aziendale, viene modificato al fine di rendere il PUA uno strumento maggiormente duttile e più aderente



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, li.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



alle esigenze delle aziende agricole. In particolare viene prevista, per gli edifici esistenti, la possibilità di procedere alla loro demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma, della localizzazione e della destinazione d'uso. Ciò del resto è in linea con le previsioni di cui alla legge 106/2011, di conversione del decreto legge 70/2011, c.d. decreto sviluppo, ed alla recentissima legge 98/2013 di conversione del c.d. "decreto del fare", che prevedono interventi di demolizione e ricostruzione con possibilità di modifica della sagoma, di delocalizzazione e di modifica delle destinazioni d'uso. La nuova disposizione, inoltre, favorisce una ruralità multifunzionale, ossia l'apertura a più ampie forme di utilizzo del territorio agricolo quali l'agriturismo, la trasformazione, la vendita diretta e la degustazione di prodotti agricoli tipici nonché lo svolgimento di ulteriori attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative.

La modifica all'art. 65, comma 1, della l.r. 38/1999 introduce, come alternativa all'adozione dei PUCG, l'adeguamento al PTPG degli strumenti urbanistici generali esistenti. All'art. 66, comma 2, relativo all'applicazione transitoria della l.r. 36/1987 nelle more dell'adozione del PUCG o dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTPG viene introdotto il riferimento anche all'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici alle previsioni del PTPR.

Con la proposta di legge si interviene inoltre sull'art. 1bis della l.r. 36/1987, relativo ai piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali.

Il testo proposto ha l'intento di specificare con maggior chiarezza la procedura di adozione, pubblicazione ed approvazione dei piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali da parte della giunta comunale, ponendo fine alle problematiche applicative insorte circa la necessità della pubblicazione della delibera di adozione e della successiva fase di approvazione, sempre da parte della giunta.

Infine, quanto alle modifiche alla l.r. 8/2012, si è provveduto in primo luogo ad aggiornare le fattispecie oggetto di delega ai comuni delle funzioni in materia di paesaggio con riferimento agli interventi previsti dalla l.r. 21/2009, ossia inserendo per completezza, tra le ipotesi oggetto di delega, anche l'intervento di cui all'art. 3quater della l.r. 21/2009, introdotto dalla l.r. 12/2012, successiva alla l.r. 8/2012 e quindi da quest'ultima non contemplato.

Inoltre è stato previsto e disciplinato il potere regionale di revoca della delega, introducendo *ex novo* un comma 5 all'art. 3 della legge, relativo ai poteri di direttiva, vigilanza e controllo da parte della Regione. Si è inteso in tal modo razionalizzare il sistema delle deleghe in tema di autorizzazioni paesaggistiche, posto che attualmente la l.r. 8/2012 ne prevede esclusivamente il conferimento e non le ipotesi di revoca.

Il novello comma 5 dell'art. 3, dunque, individua nelle ripetute e gravi violazioni nell'esercizio delle funzioni e nel reiterato ricorso alla procedura sostitutiva le fattispecie in cui, previa contestazione, è possibile procedere con deliberazione della Giunta Regionale ad esercitare il suddetto potere di revoca.

F.to L'Assessore
Michele Civita

Roma, 16.09.2013



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013 IL PRESIDENTE

Roma, Il..... Nicola Zingaretti

Si attesta che la presente copia conforme all'originale è composta da n. QUATTORDICI (14) fasciate.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Dott. Vincenzo Caputo)